COMUNE DI LUCCA SICULA

LIBERO CONSORZIO DI AGRIGENTO

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

n. 71 del 30/11/2017

Oggetto	Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 – Ricognizione partecipazione possedute .

L'anno **duemiladiciassette** addì **trenta** del mese di **novembre** alle ore **16,00** e seguenti, nella Casa Comunale, nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

COGNOME E NOME	*CARICA*	*PRESENTI*	*ASSENTI*
PUCCIO Giuseppe	Sindaco	X	
DAZZO Giuseppa	Assessore		X
LUME Francesco	Assessore	X	
DANNA Giuseppina	Assessore	X	
MIRABELLA Gabriele	Assessore		X

Assume la presidenza, il Sindaco **Geom. Giuseppe Puccio**

Partecipa alla seduta, il Segretario Comunale **Dott. Giuseppe Cunetto**

Il Presidente, constatata la legalità del numero dei presenti, dichiara aperta la seduta e invita i presenti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

Preliminarmente il Sindaco fa dare lettura della proposta di deliberazione predisposta dall'ufficio responsabile su iniziativa dello stesso del seguente tenore, sulla quale sono stati espressi i pareri previsti dalla L.R. 48/91.

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 75, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;

VISTO che ai sensi del predetto T.U. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.:

"a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri

di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U., entro il 23 marzo 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni:

1) che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U., sopra richiamato;

2) che non soddisfino i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

3) per le quali si verifichino le seguenti condizioni (cfr. art. 20, c. 2, T.U.):

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione , esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24 c. 1 T.U.S.P.

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'elenco allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, elenco che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U., non occorre procedere all'alienazione di alcuna partecipazione societaria posseduta dal Comune;

Vista la legge 190/2014

Visto il dec. Leg.vo 175/2016

Vista la L.R. 48/91

PROPONE

I. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante;
II. di dare atto che l'Ente ai sensi dell'art. 24 T.U.S.P. non deve procedere all'alienazione di alcuna partecipazione Societaria detenuta;
III. che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;

Il Proponente
Il Sindaco
Giuseppe Puccio

- Visto si esprime parere favorevole per la regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 53 della Legge 142/90, recepito dall'art. 1 comma 1 lett. I) della L.R. 48/1991 come integrato dall'art. 12 L.R. n. 30/2000;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE U.T.C.
(Geom. Giannetto Antonio)

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la proposta di deliberazione, come presentata e munita dei pareri previsti dalla l.r. 48/91 del tenore che precede;

VISTE le leggi sopra richiamate;

CONSIDERATO che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta permettono di accettarla in toto;

RITENUTO, pertanto, di dovere approvare l'atto nello schema predisposto, senza alcuna variazione:

Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese per alzata di mano e previa proclamazione da parte del Presidente

D E L I B E R A

- Di approvare la proposta suestesa ed in conseguenza di adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione, il dispositivo e gli allegati di cui alla proposta stessa che qui si intende integralmente trascritta.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Giuseppe Puccio

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to Francesco Lume

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giuseppe Cunetto

PER COPIA CONFORME **LUCCA SICULA, Lì** _____ **IL SEGRETARIO COMUNALE** _____	Pubblicata all'Albo Pretorio on-line sul sito www.comune.luccasicula.ag.it il -5 DIC. 2017 vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. n. 246 2017 del registro delle pubblicazioni. **LUCCA SICULA, lì** -5 DIC. 2017 **IL MESSO COMUNALE** **F.to G. Cabibi** _____

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- Su conforme attestazione del Messo Com.le è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune, per 15 giorni consecutivi a partire dal _____ ;
- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ ;
- ❑ Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art.12, comma 1, L.R. 44/91);
- ❑ Non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione (art.15, comma 6);
- ❑ Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.12, comma 2°, L.R.3/12/1991 n.44);

LUCCA SICULA, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

_____